

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

Quadro legislativo di riferimento

L'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del D.Lgs. n. 165/2001 riguardante l'organizzazione degli uffici e la programmazione dei fabbisogni di personale. Con decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", come previsto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 oppure il limite di spesa del 2008 (comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)).

Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto della spesa massima consentita dalla legge.

Riferimenti normativi

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

3.3.1 La dichiarazione di non eccedenza del personale:

L'Amministrazione Comunale dà atto che non sono presenti eccedenze di personale nelle strutture dell'Ente relativamente all'anno corrente, come risultante dalla dichiarazione dei responsabili di settore agli atti del comune (prot. n. 5123 del 02.12.2024).

3.3.2 La dichiarazione di regolarità nell'approvazione dei documenti di bilancio:

L'Amministrazione Comunale dà atto che i documenti di bilancio sono stati regolarmente approvati e tempestivamente trasmessi alla BDAP.

3.3.3 Il rispetto dei limiti di spesa delle assunzioni flessibili:

Ai sensi dell'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 a decorrere dall'anno 2011 i comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta fermo in ogni caso che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Nel caso del nostro ente, il quale rispetta il disposto di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa per le assunzioni a tempo determinato non potrà essere superiore a quella conseguita nel corso dell'anno 2009.

3.3.4 La dotazione organica e le assunzioni programmate:

Si ritiene opportuno, nel rispetto del vincolo di "neutralità finanziaria" e con il limite di non poter istituire nuove posizioni dirigenziali, rimodulare la DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA come segue:

TOTALE: n. 3 unità di personale

n. 1 istruttore amministrativo contabile – vacante

n. 1 istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato

n. 1 operatore esperto tecnico a tempo pieno e indeterminato

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui:

n. 1 con profilo di istruttore amministrativo – ex C

n. 1 con profilo di operatore esperto tecnico – ex B

n. 2 unità di personale dipendente di altri enti locali ex art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004 di cui:

n. 1 funzionario e dell'elevata qualificazione ex D

n. 1 istruttore amministrativo ex C

Per la copertura dell'unità vacante nella dotazione organica del profilo istruttore amministrativo contabile si ritiene inoltre opportuno programmare le seguenti azioni assunzionali:

TOTALE ASSUNZIONI NEL TRIENNIO: n.1 profilo istruttore amministrativo contabile

AZIONI ASSUNZIONALI PROGRAMMATE:

anno 2024

- avvio delle procedure di assunzione di n.1 Area degli istruttori profilo amministrativo contabile

anno 2025

- conclusione delle procedure e conseguente assunzione n.1 Area degli istruttori profilo amministrativo contabile

anno 2026

- Nessuna assunzione

La predetta programmazione è conforme alle disposizioni di legge e in particolare alla spesa massima consentita in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, come relazionato dal responsabile del servizio finanziario (prot. n. 5124 del 02.12.2024) e come di seguito illustrato.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%

2) Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023		126.914,04	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	608.429,08	626.748,36	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	670.560,63		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	601.255,36		
FCDE RENDICONTO ANNO 2023		2.565,85	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		20,33%	RISPETTATO PARAMETRO DI VIRTUOSITA'

Comune con % al di sotto del valore soglia più basso → TETTO MASSIMO TEORICO = 29,50% = 184.133,84

3) Fino al 2024 limite incremento progressivo rispetto alla spesa per personale 2018 - Tabella 2

Percentuale 2024 = 35%

Spesa personale rendiconto 2018 = 107.286,51

CALCOLO TETTO MASSIMO PER 2024 = 144.836,79

SPAZI ASSUNZIONALI 2024 = (TETTO – SPESA PER PERSONALE PdC 1.01.00) = 39.736,79

COSTO ASSUNZIONE ISTRUTTORE = 29.358,86

TETTO DELLA SPESA DI PERSONALE 2008 = 149.836,43 → ATTUALMENTE RISPETTATO, LE NUOVE ASSUNZIONI D.P.C.M. 17/03/2020 SONO IN DEROGA